

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DEL SETTORE N. 27 IN DATA 04-12-2025

Oggetto: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI PER SOSPETTO CASO DI CHIKUNGUNYA

IL SINDACO

Considerato che nella giornata del 03.12.2025 è stato segnalato dall'Agenzia Tutela della Salute Brianza un caso sospetto di Chikungunya in una persona residente nel Comune di Merate in Via San Remigio;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara del genere arbovirus (sospetta Chikungunya);
Visto il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirus (PNA) 2020-2025".

Viste le indicazioni impartite dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria SC Igiene e Sanità Pubblica SS Igiene Pubblica Lecco con nota del 03.12.2025 prot. n. 0098852/25 pervenuta il 04.12.2025 ns prot. n. 48428 che dispongono l'effettuazione di interventi di disinfestazione all'interno di un'area non inferiore a 100 metri di raggio intorno al luogo del caso (Via San Remigio) in conformità al Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirus trasmesse da zanzare del genere Aedes, principalmente la Aedes albopictus (c.d. zanzara tigre) e comunque di arbovirus, come di seguito specificato:

- 1 – trattamento adulticidi;
- 2 – trattamento larvicida;
- 3 – bonifica ambientale (rimozione dei focolai larvali);

Rilevato che l'area di intervento in Merate è stata individuata in un'area cautelativamente compresa entro 100 metri di raggio intorno a via San Remigio, e pertanto interesserà parte di Via San Remigio, parte di Via della Molgora e parte di Via Promessi Sposi come meglio specificato nella planimetria allegata;

Considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di questi insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 14836 del 18 maggio 2018 recante "Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018 e il Piano Nazionale per la Sorveglianza, la Prevenzione e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;

Visto l'art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore al fine di combattere e contenere la presenza dell'insetto vettore sul territorio e quindi prevenire la diffusione della malattia;

Considerato che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di eliminare e/o comunque prevenire pericoli per l'incolumità pubblica e favorirne la miglior tutela della salute;

Vista la legge 23.12.1978, n. 833 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale;

DISPONE

la disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi effettuati da impresa specializzata incaricata dal Comune di Merate, dell'area compresa entro 100 metri di raggio intorno a via San Remigio come individuata nella planimetria allegata, programmati per il giorno 05 dicembre 2025 indicativamente fra le ore 07:00 e le ore 11:00,

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree parte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa quanto segue:

1. DI EFFETTUARE la bonifica ambientale, procedendo allo svuotamento/rimozione dei piccoli contenitori che sono i focolai larvali rimovibili e che sono presenti in giardini, orti, cortili, terrazzi o balconate;
2. DI TENERE CHIUSE le finestre durante gli interventi di disinfestazione in aree stradali, che si svolgeranno il giorno 05 dicembre 2025 indicativamente fra le ore 07:00 e le ore 11:00.

ORDINA INOLTRE

1. DI ATTENERSI a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;
2. DI ADOTTARE le seguenti precauzioni:
 - a) Non sostare nell'area durante l'esecuzione del trattamento;
 - b) Non lasciare all'aperto cibi o altre sostanze commestibili;
 - c) Non lasciare stesi all'aperto panni o altri indumenti;
 - d) Provvedere ad un accurato lavaggio prima del consumo di frutta e verdura che dovesse essere stata esposta al trattamento;
 - e) Tenere gli animali domestici in ambienti chiusi e rimuovere eventuali abbeveratoi posti all'aperto;
 - f) In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;

Si dettaglia planimetria localizzazione :



AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti:

- al Comandante della Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Merate;
- all'ATS Brianza, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, SC Igiene e Sanità Pubblica;

Di incaricare gli Agenti della Forza Pubblica per far osservare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO

MATTIA SALVIONI

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*